

COMUNE di SIDERNO
(Provincia di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DA
CORRISPONDERE ALL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITA'
DI VERIFICA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI (I.C.I.)**

Indice

<i>Art.1 – Oggetto del regolamento</i> -----	3
<i>Art.2 – Soggetti aventi diritto</i> -----	3
<i>Art.3 – Definizioni e funzioni</i> -----	3
<i>Art.4 – Costituzione del fondo e determinazione del compenso</i> -----	4
<i>Art.5 – Gestione del fondo</i> -----	4
<i>Art.6 – Entrata in vigore</i> -----	4

Articolo 1

OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 662 del 23.12.1996, nonché dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, ed in attuazione dell'art. 21 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione dei compensi incentivanti finalizzati al potenziamento ed alla qualificazione dell'attività di controllo e di repressione dell'evasione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Articolo 2

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. Con il Piano Esecutivo di Gestione contenente il Piano degli obiettivi specifici progettuali, su proposta dell'area tributi, verranno individuati i risultati notevolmente superiori ai programmi affidati che l'Ente si prefigge di raggiungere nell'anno in materia di accertamento tributario ed i soggetti che parteciperanno alle attività.
2. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare avviene secondo il criterio della specifica competenza e preparazione professionale e, in via residuale, della rotazione nell'ambito della stessa professionalità richiesta.
3. Il fondo di cui al presente regolamento, sulla base dei criteri nello stesso stabiliti, è destinato ai dipendenti facenti parte del Servizio tributi ed eventualmente di altri Servizi che a qualche titolo, con funzioni di supporto, partecipano all'attività di accertamento tributario; i predetti partecipanti sono individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi.
4. Per il responsabile dell'area tributi si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del CCNL 5.10.2001, e si stabilisce pertanto un incremento dell'indennità di risultato, il cui limite percentuale massimo viene stabilito al 65% dell'indennità di posizione.

Articolo 3

DEFINIZIONI E FUNZIONI

1. Per attività di verifica in materia di ICI, oggetto del presente regolamento, si intende l'insieme dei compiti richiesti per il controllo delle singole posizioni fiscali rivolti alla determinazione dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta da ciascun contribuente, il confronto con le dichiarazioni presentate ed i versamenti effettuati, l'eventuale emissione degli avvisi di liquidazione e/o di accertamento qualora ne ricorrano i presupposti di legge al fine di recuperare somme non versate spontaneamente dal contribuente e/o comminare sanzioni tributarie; in via esemplificativa, tali compiti consistono:
 - a) Nell'elaborazione e nell'incrocio delle banche dati relative al catasto, alle dichiarazioni ed ai versamenti ICI, nei rapporti con il contribuente ed eventualmente con gli studi tecnici e commerciali;
 - b) Nell'emissione degli eventuali avvisi di liquidazione e/o di accertamento, nella loro notifica ai soggetti interessati, nel riscontro dei pagamenti effettuati a fronte degli avvisi notificati, nel recupero coattivo delle eventuali somme non versate.
2. Il Responsabile del servizio tributi è responsabile del procedimento amministrativo relativo all'attività di verifica in materia di ICI, sottoscrive gli avvisi di liquidazione e/o di accertamento, segue l'eventuale contenzioso in sede giudiziaria direttamente o in collaborazione con professionisti abilitati.

3. Per lo svolgimento dei compiti connessi all'attività di verifica indicati alle lettere a) e b) del precedente comma 1, il Responsabile del servizio tributi si avvarrà della collaborazione e del supporto tecnico amministrativo del personale in organico all'Ufficio tributi e di Altri dipendenti dell'Ente assegnati anche temporaneamente al Servizio tributi in qualità di collaboratore nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria.
4. L'attività di verifica così come definita al precedente comma 1 può essere svolta sia all'interno dell'orario di lavoro ordinario che al di fuori di esso.

Articolo 4

COSTITUZIONE DEL FONDO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il fondo viene costituito in via preventiva in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione annuale ed allocato in un apposito capitolo di spesa o conglobato nel "fondo miglioramento efficienza servizi", ma utilizzabile esclusivamente allo scopo di cui al presente regolamento.
2. La quantificazione definitiva del fondo è effettuata dalla Giunta Comunale una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del Bilancio.
3. Il fondo è costituito annualmente da una quota non superiore al 2% delle somme regolarmente ed effettivamente riscosse nell'anno precedente a titolo di accertamento e di liquidazione, e altresì non contestate, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi:
 - a. il 10% del fondo sarà ripartito tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente regolamento in funzione al tempo dedicato ed ai risultati conseguiti nell'espletamento delle attività sopramenzionate previa relazione del responsabile dell'Ufficio Tributi;
 - b. il rimanente 2% sarà destinato al potenziamento delle attrezzature tecnologiche e gestionali oltre che alla formazione ed aggiornamento del personale.

Articolo 5

GESTIONE DEL FONDO

1. Il fondo, ripartito nei termini indicati al precedente articolo, viene erogato agli aventi diritto con provvedimento di liquidazione del Responsabile del settore/servizio cui è stata assegnata la gestione delle relative risorse entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione presentata dal responsabile del servizio tributi.
2. In corso di esecuzione del progetto possono essere corrisposti acconti fino al 50% dell'importo stimato per il progetto e in proporzione all'attività svolta, fatta salva la determina finale, con i relativi conguagli, nei termini sopra indicati.
3. I contributi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo si intendono conteggiate fuori dalla percentuale del 12% costituente il fondo di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento esplica i propri effetti con riferimento all'attività di accertamento svolta dall'Ufficio tributi dall'anno 2009, anno da cui decorre la gestione diretta del servizio.